

# **COMUNE DI CORBETTA**

## **VOTAZIONE**

### **DA PARTE DEGLI ELETTORI**

#### **FISICAMENTE IMPEDITI**

#### **IL SINDACO**

#### **RENDE NOTO**

A norma dell'art. 55 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, dell'art.41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, gli elettori che, per grave infermità, si trovino impossibilitati ad esercitare personalmente il diritto di voto, hanno facoltà di farsi accompagnare da un elettore, scelto volontariamente, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e in possesso della tessera elettorale permanente (art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

**L'elettore affetto da grave infermità può farsi annotare, sulla propria tessera elettorale, facendone richiesta al comune di iscrizione elettorale, il diritto al voto assistito.**

L'esercizio di tale facoltà, quando l'infermità sia evidente e manifesta, può essere consentito dal Presidente dell'ufficio di sezione, anche senza un attestato medico.

Quando invece occorra un certificato medico, questo deve essere rilasciato da Funzionari medici designati dall'Azienda Sanitaria Locale.

Detta certificazione dovrà essere rilasciata immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.



**Il Sindaco**  
**Marco Ballarini**